

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3005-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI DE CINQUE E FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 3005 costituisce elemento essenziale e fondamentale della manovra economica che il Governo, tra difficoltà e clamori, spesso di sapore artificioso, ha impostato per l'anno 1992, e per la sua proiezione triennale, avendo come obiettivi principali il contenimento del disavanzo in limiti compatibili con le prospettive di unificazione europea ed il graduale rientro nei limiti del pareggio del disavanzo primario. Tale manovra, decisiva per la sopravvivenza stessa del nostro Paese, si articola su due fronti: da un lato un sostanzioso incremento di entrate, sia tributarie che extratributarie, dall'altro un drastico contenimento della spesa pubblica. Il testo al nostro esame, con gli altri ad esso collegati, si muove appunto verso una politica di incremento delle entrate fiscali, cercando però, più che di introdurre nuove imposte, di razionalizzare il sistema fiscale esistente, partendo dalla premessa che sia per le entrate totali (43,7 per cento del PIL nel 1991 e 44 per cento nel 1992) che per quelle tributarie in senso stretto (rispettivamente 26,5 per cento e 26,9 per cento), siamo ormai in linea con la media europea, ed ulteriori inasprimenti porterebbero solo ad un ingiustificato aggravio per la nostra economia, proprio nella fase più critica di integrazione nel sistema comunitario.

Date queste premesse, e nell'urgenza di affrontare decisamente la situazione, ormai al limite della rottura (come più volte ci hanno ricordato i *partners* europei), si ritiene che il testo in esame, che si muove correttamente sulla linea di politica tributaria esposta nel documento in programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo alcuni mesi or sono, sia pienamente condivisibile e meritevole di approvazione.

Nella tabella 3 allegata alla relazione governativa, leggiamo che le entrate tributarie passano in assoluto da quasi 200.000

miliardi del 1986, pari al 22,18 per cento del PIL, a circa 415.000 miliardi (previsti) nel 1992, pari al 27,32 per cento del PIL; esse sono quindi più che raddoppiate in assoluto, con un aumento del 5,14 per cento in percentuale PIL; nel 1994 dovremmo toccare quasi mezzo milione di miliardi in assoluto, con una incidenza del 28,12 per cento sul PIL.

Giustamente, la relazione governativa sottolinea che ormai si impone una politica di incremento tributario, principalmente mediante l'affinamento del sistema impositivo, per reperire le aree di evasione e di elusione, eliminare abnormi privilegi ed esenzioni, rendere più spediti l'accertamento e la riscossione.

Su due versanti tende ad operare questa manovra: nella prima parte (sino all'articolo 20), con interventi a regime; nella seconda, con interventi di carattere straordinario. La 6^a Commissione ha mantenuto sulle sue linee fondamentali il testo governativo, pur apportando ad esso incisivi miglioramenti.

L'articolo 1 modificando l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, rivede ed amplia le disposizioni sugli indicatori di reddito, soprattutto nei punti 6) e 7) dell'articolo 2 del predetto decreto n. 600, inserendovi sia le assicurazioni che le utenze di servizi essenziali alla vita civile: essi potranno essere presi quale elemento indicativo di capacità contributiva.

Le modifiche proposte nella lettera *b*) prevedono la facoltà di determinazione sintetica del reddito complessivo anche tenendo conto degli incrementi patrimoniali, tra i quali particolarmente rilevanti potranno essere quelli immobiliari.

L'articolo 2 estende il campo di applicazione della procedura di accertamento parziale, limitato cioè solo ad alcune sue componenti, positive o negative, senza

pregiudizio dell'ulteriore accertamento, anche all'accertamento induttivo di ricavi e compensi ed all'accertamento sintetico del reddito complessivo netto.

La procedura di accertamento parziale viene estesa dall'articolo 3 anche ai fini dell'IVA. In ordine a tale argomento, la responsabilità dei soggetti che asseverano la non applicabilità dei coefficienti presuntivi è stata esclusa in caso di errore causato da falsa indicazione dei dati da parte del contribuente.

All'articolo 4 si prevede, opportunamente, la differenziazione dei limiti di applicabilità dei coefficienti, elevati a un miliardo per alcune categorie di imprese; si è poi soppresso il regime forfettario per i redditi minimi, pur mantenendosi il concetto di reddito minimo imponibile.

L'articolo 5 prevede la eliminazione dei coefficienti di congruità ed il mantenimento dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, determinati sulla base di parametri oggettivamente ricavabili, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA; è stato altresì previsto che il Ministero renda pubblici i criteri di determinazione dei coefficienti presuntivi, per una maggior trasparenza della attività dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti.

All'articolo 6 è prevista l'estensione dei coefficienti presuntivi anche ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, fatta salva al contribuente la facoltà di prova contraria. È stato altresì concesso al contribuente di prestare fidejussione bancaria o assicurativa, o da parte di azienda solvibile, in luogo del pagamento dell'imposta dovuta a seguito di accertamento parziale impugnato dal contribuente stesso; è stata respinta la richiesta di estendere tale facoltà ad altri casi di pagamento dovuto a seguito di accertamento, per evitare caduta di gettito. Il comma 5 dell'articolo 6 esclude la rilevanza penale della determinazione di maggiori ricavi effettuata con il sistema dei coefficienti presuntivi.

Il Capo III detta disposizioni per l'allargamento della base imponibile, prorogando al 30 giugno 1993 il termine per l'emanazione dei decreti legislativi sulla revisione delle

esenzioni ed agevolazioni, tutt'ora all'esame della «Commissione dei trenta», ed ampliando la portata della delega alle agevolazioni riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi; si stabiliscono quindi nuove possibilità di agevolazioni per il risparmio abitativo, per la previdenza estesa anche alle polizze assicurative sanitarie e per l'accesso al mercato azionario, aumentando il limite di esenzione a lire 10.000.000 complessivamente.

Al Capo IV, l'articolo 9 prevede significative disposizioni per contenere l'elusione, tra le quali la deducibilità parziale delle provvigioni corrisposte ad agenzie immobiliari, e la tassabilità delle plusvalenze conseguite nella compravendita di terreni edificabili; è stata eliminata la parziale tassabilità delle vendite all'asta, modificata la disciplina della composizione sulle partecipazioni societarie, secondo il principio di competenza; è stata soppressa dalla Commissione la norma dettata dall'articolo 8 del testo del Governo, alla lettera *h*) del comma 1, mentre le lettere *e*) ed *i*), che disciplinano il regime fiscale dei canoni di locazione, sono state modificate mantenendo la riduzione forfettaria del 10 per cento, aumentata fino al 25 per cento con onere di documentazione a carico del locutore per opere effettivamente sostenute.

Il comma 3 è stato modificato, abolendo il limite minimo previsto per le dichiarazioni IVA nel settore agricolo. Il problema spinoso della tassazione della indennità di esproprio è stato risolto limitandone a sei anni l'efficacia retroattiva, e confermandosi l'obbligo di dichiarazione, con relativo pagamento di imposta anche per quelle percepite anteriormente all'entrata in vigore della legge; ciò in quanto è stato ritenuta non illegittima costituzionalmente l'efficacia retroattiva degli oneri tributari. Si è poi ampliato il campo degli atti ablativi, aggiungendo all'espropriazione le cessioni volontarie in corso di espropriazione e le occupazioni acquisitive; si è infine introdotto una partecipazione al gettito della nuova imposta, a ristoro degli oneri sopportati per l'espropriazione ove non coperti dallo Stato.

All'articolo 9, comma 12, è stata trasformata la delega legislativa in norme di immediato vigore per la lotta all'elusione nelle operazioni compiute da imprese residenti aventi collegate estere, stabilendo una serie di controlli per evitare deduzioni indebite; è prevista per il contribuente la facoltà di prova che le operazioni siano fatte nell'effettivo interesse economico dell'azienda, con l'innovazione data dalla possibilità di richiedere un preventivo parere all'Amministrazione, tenuta quindi a dare la prova di difformità dal parere reso.

Con l'articolo 10, sempre a fini antielusivi, è prevista la estensione ormai generalizzata del rilascio della ricevuta fiscale anche alle attività sinora esenti (comma 1), mentre con il comma 2 si pone l'obbligo dello scontrino anche agli ambulanti; si dà poi la facoltà di optare per lo scontrino in luogo della ricevuta per la cosiddetta ristorazione celere, da sola o mista, fermo restando l'obbligo di rilasciare la ricevuta per ristoranti ed alberghi, e con l'introduzione della stessa anche per i barbieri o parrucchieri per uomo, e per esercenti attività di nolo di beni mobili.

Nell'articolo 11 si modifica il regime della «tassa per la salute», che sarà raggugliata al reddito imponibile e corrisposta secondo le norme delle imposte sul reddito, attuandosi così la piena fiscalizzazione di tale contributo. Il titolo II è dedicato alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure; al capo I quelle di rimborso con riferimento alle indennità di fine rapporto ed equipollenti, al capo II quelle derivanti dalla riscossione dei crediti dichiarati inesigibili dagli esattori; si tratta di disposizioni di carattere squisitamente pratico, che avranno l'effetto di liberare l'Amministrazione da un ciarpame di tributi inesatti, consentendole un pur minimo realizzo. Il titolo III, all'articolo 15, prevede una fondamentale innovazione, cioè l'abolizione del segreto bancario e professionale; ciò costituisce uno dei punti più qualificanti del provvedimento in esame, l'autentica sua novità.

Infatti, è prevista, la possibilità per il fisco senza autorizzazione del giudice, di richie-

dere a banche, posta ed enti che esercitano attività di intermediazione finanziaria notizie sull'attività intrattenuta con i clienti, relativamente ai loro conti, depositi, eccetera, dando ai funzionari ed alla Guardia di finanza facoltà di accesso diretto nelle banche su autorizzazione dell'Ispettore compartimentale o del comandante di zona della Guardia di finanza; al comma 2, si prevede la possibilità di richiedere ad esercenti arti e professioni notizie relative a loro clienti ed alle operazioni da essi compiute, con liberalizzazione dell'accesso ai loro studi. La Commissione, condividendo le finalità antielusive della norma, ha apportato alcune modifiche atte a garantire, anche dopo l'abolizione del segreto bancario, la riservatezza delle notizie raccolte e la informativa del cliente, assicurando per quello professionale la presenza del titolare dello studio. Si è quindi posto il fisco, al momento degli accessi, in condizioni di approfondire gli accertamenti patrimoniali sui contribuenti; sulla stessa linea di trasparenza si muove l'articolo 16, che dispone la pubblicità degli assetti societari delle società a responsabilità limitata, ed allarga il campo e la frequenza di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

Immodificato è l'articolo 17 (che corrisponde all'articolo 15 del testo del Governo) che oltre a stabilire la pubblicità degli elenchi di soggetti sottoposti a rettifiche od accertamenti ai fini IVA, pone anche norme tendenti ad un più limpido sistema di rapporti con il fisco, sia mediante l'obbligo generalizzato di comunicazione del codice fiscale, sia con la comunicazione di ogni dato relativo a contratti di appalto, somministrazione, trasporto, pur non soggetti a registro, intrattenuti dagli enti pubblici di ogni tipo, e altresì prevedendo l'obbligo per gli enti di trasmettere i nomi di coloro ai quali sono stati corrisposti compensi soggetti a ritenuta di acconto. In breve, si tende a chiudere in ogni modo le maglie sempre più strette della rete fiscale, in modo da dare la possibilità all'Amministrazione di verificare la dinamica dei rapporti economici senza possibilità di sfuggire per il contribuente infedele. Al Capo II, l'artico-

lo 16, relativo ai doveri dei ragionieri e dottori commercialisti per le dichiarazioni dei loro clienti, è stato soppresso.

L'articolo 18 istituisce un apposito Comitato per l'applicazione delle disposizioni antielusive, cui possono rivolgersi i contribuenti per pareri su determinati aspetti del rapporto tributario, con efficacia vincolante nell'ambito del medesimo, sino a prova contraria; tale Comitato potrà anche dare pareri sulla qualificazione tributaria di rapporti economicamente rilevanti (convenzioni, contratti, eccetera).

Con l'articolo 19 si istituisce il centro informativo per la finanza locale; mentre all'articolo 20 in tema di misure di razionalizzazione, è stata soppressa la deducibilità dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Con lo stesso articolo si apportano alcune modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sull'imposta sulle successioni e donazioni, entrato in vigore appena il 1° gennaio 1991!

In particolare, la più significativa è quella del comma 3, lettera e), che introduce l'autoliquidazione dell'imposta principale da parte del contribuente all'atto della presentazione della dichiarazione, ove l'attivo superi i 500 milioni, con conseguente adattamento delle altre disposizioni ad essa correlate, e riduzione delle possibilità di dilazione.

Tale innovazione ha trovato la Commissione consenziente, con qualche perplessità per le difficoltà applicative che essa determina anche con riguardo all'assorbimento dell'imposta di successione nell'INVIM ed al relativo calcolo; i relatori si riservano, comunque, nel corso del dibattito, di proporre qualche modifica. Alla lettera i) dello stesso comma, si modifica interpretativamente il comma 4 dell'articolo 56, relativo alla determinazione del valore dei beni donati, correggendo un errore di formulazione nel testo unico.

Nella parte finale dell'articolo 20, si stabiliscono modifiche del regime fiscale dei prodotti petroliferi, in relazione alla recente liberalizzazione dei loro prezzi.

Gli articoli da 21 a 25 incluso stabiliscono l'obbligo di rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili per tutti i soggetti IRPEG ed anche per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali relativamente, per questi ultimi, ai beni utilizzati per le attività commerciali esercitate. L'importo della rivalutazione ammessa è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 16 per cento.

Tale imposta, in sostanza, assume il carattere di una imposta patrimoniale sul capitale dei soggetti interessati. La Commissione ha ritenuto opportuno modificare in parte la proposta del Governo esentando dal tributo i beni immobili posseduti dagli Istituti autonomi case popolari, quelli utilizzati dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali ed i fabbricati utilizzati per attività didattiche e scolastiche. È stato poi considerato che gli uffici finanziari non saranno in grado di comunicare tempestivamente i nuovi valori catastali per ogni unità immobiliare classificata nelle categorie D ed E mediante notifica ad ogni singolo proprietario, così come prevede il disegno di legge: in tal modo le imprese e gli altri soggetti non sarebbero in grado di potere effettuare la rivalutazione secondo le modalità che erano state previste dal Governo. È da rivelare inoltre che tale procedura si sarebbe dimostrata non praticabile per gli enti e le imprese che operano con una molteplicità di stabilimenti in diverse parti del territorio nazionale: basti pensare che l'ENI dispone di oltre 210 mila fabbricati, la SIP di un numero ancora superiore, se si considerano anche le cabine telefoniche, e le ferrovie di un numero incredibile di fabbricati.

È stato così inserita nell'articolo 22 una tabella di rivalutazione dei fabbricati in cui i coefficienti variano a seconda dell'epoca di acquisto del bene e del costo originario.

A seguito delle modifiche introdotte è stato possibile ridurre la percentuale di rivalutazione obbligatoria dal 42 al 38 per cento dell'incremento di valore dei beni stessi, mantenendo inalterato il gettito previsto rispetto a quello indicato nella relazio-

ne del Governo che accompagna il provvedimento. Nell'articolo 30, laddove è prevista una modificazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 che sottopone a tassazione una parte, e precisamente il 15 per cento del maggior valore che si rileverà negli istituti di credito all'atto della ristrutturazione prevista nella stessa legge e che darà luogo ad una nuova società per azioni, la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre ulteriori norme chiarificatrici che chiariscono che non dovrà esservi duplicità di tassazione sugli stessi beni nel caso in cui la banca intenda operare la rivalutazione dei beni in base alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, o in base al presente provvedimento rispetto alla tassazione prevista nell'articolo 25.

Gli articoli 26 e 27 (corrispondenti agli articoli 25 e 26 del testo del Governo) trattano della riforma del contenzioso tributario. La norma così come proposta dal Governo ha dato luogo a diversi rilievi sia nella Commissione finanze sia nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali in quanto prevedeva la istituzione di un nuovo ordinamento giudiziario in materia di contenzioso tributario. La Commissione finanze ha ritenuto opportuno procedere ad una modifica consistente delle disposizioni proposte dal Governo, prevedendo di operare una revisione generale del contenzioso tributario sulla base dell'ordinamento vigente. Le modifiche approvate dalla Commissione non alterano comunque l'obiettivo del Governo di rendere il contenzioso tributario ancor più autonomo dall'amministrazione finanziaria ma più efficace e più rapido nello svolgimento delle sue funzioni. Sono confermati due soli livelli di giudizio di merito, il primo a livello provinciale e il secondo, di appello, a livello regionale, mentre è salvaguardata la possibilità di applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile che disciplina il ricorso per cassazione. Sono state altresì introdotte le previsioni di norme transitorie che consentano la prosecuzione dell'attività della Commissione tributaria centrale al fine di esaurire l'esame dei processi oggi pendenti davanti alla Commissione stessa,

che, trattando spesso questioni di merito, non potrebbero essere esaminati dalla Corte di cassazione. Il nuovo testo degli articoli 26 e 27, così riformulati, sono stati oggetto di un'approvazione unanime all'interno della Commissione.

Gli articoli da 28 a 58 contengono una serie di disposizioni volte a favorire la definizione delle pendenze tributarie oggi esistenti e delle situazioni tributarie in genere, ancorchè non oggetto di rettifica e contestazione. Si tratta delle norme sul cosiddetto condono fiscale.

La totalità della Commissione si è dichiarata in linea di principio contraria a tali norme. Tuttavia, in considerazione delle dichiarazioni del Governo sulla opportunità di definire in via definitiva gran parte delle posizioni tributarie, nel momento in cui si procede alla abolizione del segreto bancario e alla revisione del contenzioso tributario, la Commissione ha deciso di procedere all'analisi ed alla approvazione, salvo alcune modifiche, delle norme sottoposte al suo esame.

L'impianto delle norme sul condono è assai valido e riesce ad eliminare alcuni difetti del precedente condono del 1982 prevedendo che i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni in linea con i coefficienti presuntivi di reddito possano condonare mediante pagamento di importi fissi e che gli altri contribuenti che si sono discostati in difetto rispetto ai coefficienti presuntivi di reddito debbano corrispondere percentuali di tributo crescente.

Le modifiche apportate dalla Commissione non intaccano la sostanza delle previsioni del Governo ma riescono comunque ad eliminare alcuni inconvenienti che dovrebbero servire per rendere migliore la norma.

Al Titolo VII, che riguarda la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari a coloro che abbiano usufruito del condono, non sono state apportate modifiche.

La Commissione ha infine introdotto alcune norme che riguardano la definizione delle posizioni tributarie degli enti locali, alcune disposizioni di carattere fisca-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le volte a favorire i processi di ristrutturazione in atto nel sistema bancario in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, e altre disposizioni che riguardano tra l'altro l'attività commerciale dei rivenditori di giornali e libri; è stata prevista una norma chiarificatrice con riferimento all'applicazione dell'IVA per i servizi di stazionamento e movimento nei porti turistici; è stata stabilita l'istituzione di un ufficio IVA nella città di Lecco in correla-

zione con la prevista istituzione della provincia e sono state introdotte alcune norme riguardanti le società di intermediazione mobiliare istituite con la legge 2 gennaio 1991, n. 1.

In conclusione la Commissione, a maggioranza, propone all'Assemblea l'approvazione del provvedimento con le modifiche apportate.

DE CINQUE e FAVILLA, *relatori*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

30 ottobre 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

- 1) *Tassazione delle indennità di espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria* (articolo 8, commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

L'articolo 8, comma 1, lettere *c*), *f*) e *g*), innovando la disciplina dei «redditi diversi» di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sul reddito prevede la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici. La fattispecie imponibile delineata suscita perplessità, potendo apparire censurabile sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza. Essa infatti risulta disomogenea rispetto a tutte le altre plusvalenze tassabili che riguardano fatti o comportamenti ricollegabili - almeno astrattamente, ossia in via di presunzione - ad un intento speculativo e, quindi, ad una categoria reddituale. Qui invece si è in presenza di una vera e propria tassazione patrimoniale limitata ad una tipologia di beni (aree edificabili).

In coerenza con tale norma, il successivo comma 4 assoggetta ad una imposta sostitutiva le indennità spettanti in forza di

provvedimenti di espropriazione degli accennati terreni, onde non si sottrarrebbe alla stessa censura.

Ove poi si ritenesse superabile tale rilievo, la disposizione in esame in ogni caso violerebbe il principio di eguaglianza, laddove non consente l'opzione per la tassazione ordinaria, discriminando ingiustificatamente il trattamento fiscale di due fattispecie assolutamente equivalenti dal punto di vista della capacità contributiva. Bisognerebbe, quindi, prevedere quanto meno la possibilità di opzione tra le due forme di tassazione (quella ordinaria e quella prevista dal disegno di legge in esame).

In proposito occorre ancora osservare che le indennità di espropriazione rappresentano, in percentuale, una limitata parte dell'erogazione di somme a seguito di procedimenti ablatori della proprietà fondiaria. Nella più gran parte dei casi tali erogazioni o seguono ad accordi amichevoli o a declaratorie di risarcimento di danni a seguito di occupazioni *sine titulo* sin dall'origine, o tali divenute per decorso dei termini legislativi per le occupazioni di urgenza. Perchè il gettito non sia irrisorio e, comunque, al fine di garantire il rispetto del principio di eguaglianza, occorrerebbe estendere la tassazione a tutte le somme percepite in relazione alle citate fattispecie, ancorchè tale estensione ponga il delicato problema della tassazione del risarcimento del danno. D'altro canto, non pare corretto - ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione - sottoporre ad imposizione fiscale il cittadi-

no che ha avuto rapporti con una amministrazione efficiente ed escludere invece il cittadino che si è visto occupare il terreno abusivamente e, pur non potendo rivendicarlo in forza del principio della accessione invertita, ha ottenuto un indennizzo ragguagliato al valore venale.

In riferimento alla fattispecie normativa ora in esame appare infine manifestamente incostituzionale, nella sua attuale stesura, la norma (comma 9) che prevede l'imposizione delle indennità percepite nel decennio anteriore. La Corte costituzionale, pur escludendo che la retroattività di una imposizione violi sempre e necessariamente il principio di capacità contributiva, ha dichiarato in passato (sentenza n. 44 del 1966) illegittima la norma che consentiva l'applicazione dell'imposta comunale sulle aree fabbricabili a carico di coloro che le avessero alienate nel decennio anteriore all'entrata in vigore della legge istitutiva (n. 246 del 1963) difettando in tal caso una razionale presunzione che gli effetti economici della cessione permanessero nella sfera patrimoniale del soggetto passivo. L'analogia tra il caso deciso e la fattispecie in esame è evidente. Occorre pertanto o sopprimere l'effetto retroattivo o ridurlo nei limiti della ragionevolezza.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di emendare l'articolo, prevedendo che per gli espropri il cui indennizzo è corrisposto dagli enti locali, l'imposta debba essere erogata a detti enti.

2) *Segreto bancario e segreto professionale* (articolo 13)

Sono certamente maturi i tempi per stabilire la non opponibilità del segreto bancario alla amministrazione fiscale attiva; si condivide pertanto, l'affermazione, contenuta nella relazione al disegno di legge, che dalla «riservatezza si debba passare ad una cultura della trasparenza improntata alla chiarezza del rapporto fisco-contribuenti». Tuttavia, poichè in questa delicata materia sono in gioco diritti soggettivi costituzionalmente tutelati, inte-

ressi pubblici e collettivi, esigenze attinenti alle attività economiche produttive, la norma deve garantire un equilibrio fra questi diritti ed interessi senza ledere le esigenze di un rapporto trasparente tra fisco e contribuente, avendo chiaro l'obiettivo che la tutela dei diritti individuali non deve rappresentare una occasione per favorire evasioni ed infedeltà del contribuente. Si ritiene pertanto che la Commissione di merito possa migliorare la formulazione dell'articolo 13 sulla base delle seguenti indicazioni:

a) estendere la nuova normativa ad istituzioni che esercitano l'intermediazione finanziaria;

b) prevedere l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto accertamento, da parte della banca al cliente;

c) indicare specificamente il soggetto che, all'interno dei singoli istituti ed enti, sia tenuto a fornire le notizie e le documentazioni richieste;

d) precisare che le notizie acquisite dall'amministrazione finanziaria non potranno essere divulgate nè trasmesse a privati o ad altri organi pubblici.

Suscita poi perplessità e dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 15 della Costituzione la radicale modificazione apportata alla tutela del segreto professionale (articolo 13, comma 1, lettera c), n. 8). Invero questa norma, secondo l'insegnamento della più autorevole dottrina costituzionalistica, tutela le espressioni di pensiero che un soggetto mira a trasferire nella sfera conoscitiva di uno o più altri soggetti determinati, realizzando, così, una forma di comunicazione (sia o non sia anche corrispondenza). È evidente allora come la norma proposta possa ferire l'articolo 15 della Costituzione (si pensi ad un documento o a dati e notizie apprese da liberi professionisti tramite qualsiasi strumento di comunicazione).

Per superare questi rilievi, si raccomanda alla Commissione di merito, di precisare tali ulteriori elementi:

a) l'obbligo della presenza del professionista o di un suo delegato alle indagini;

b) l'indicazione dei documenti che possono essere accertati presso i liberi professionisti;

c) la necessità della autorizzazione dell'autorità giudiziaria per il compimento delle indagini.

3) Riforma del contenzioso (Articoli 25 e 26)

In merito alla delega per la riforma del contenzioso tributario contenuta nell'articolo 25, la Commissione preliminarmente fa proprie le osservazioni della Commissione giustizia circa l'inopportunità di includere nel presente disegno di legge la riforma del contenzioso tributario. In ogni caso, si osserva che l'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, in omaggio al principio di unità della giurisdizione, vieta l'istituzione di giudici speciali, mentre la VI disposizione transitoria impone la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti. D'altra parte, il citato articolo 102 consente l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Alla luce degli anzidetti parametri, l'articolo 25, comma 1, lettera d), prevedendo l'istituzione di tribunali tributari regionali e di un unico organo centrale denominato Corte tributaria centrale, con sede in Roma, appare manifestamente incostituzionale. Tali organi, infatti, oltre che nella denominazione, anche specificatamente per la loro struttura, composizione ed ambito di competenza giurisdizionale, travalicano i limiti della mera revisione di organi preesistenti (le commissioni tributarie), dando luogo alla creazione *ex novo* di un giudice speciale.

Al fine di ricondurre il processo tributario al modello costituzionale, si prospetta la seguente alternativa:

a) creazione di sezioni specializzate presso i tribunali o le Corti di appello civili, evidentemente con contestuale ampliamento degli organici e previsione di riti abbreviati e semplificati;

b) revisione delle esistenti commissioni in conformità ai principi sanciti dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione. Nell'ambito di tale revisione, il legislatore potrà liberamente attuare l'articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio, da espletarsi in primo grado da Commissioni tributarie di primo grado nei capoluoghi di provincia anche con sezioni distaccate e, in grado d'appello, da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi regionali, facendo salvo, naturalmente, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Quanto alla prevista compositiva delle Commissioni, sembrano compatibili con il dettato costituzionale i criteri indicati alla lettera f), dell'articolo 25.

In secondo luogo, la Commissione constatata che la delega legislativa in più punti viola l'articolo 76 della Costituzione - secondo cui l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi - per i motivi di seguito precisati:

nella lettera a) appare equivoca l'espressione «controversia attinente al rapporto tributario» come criterio di delimitazione della competenza del giudice. È quindi insufficiente, a tal fine, la nozione di «rapporto tributario», anche in relazione a quanto contraddittoriamente previsto alle lettere c) e g), n. 2, in ordine alla identificazione degli «atti» e dei «rapporti» dei quali il giudice tributario conosce. Sembra viceversa bastevole e coerente stabilire la competenza delle commissioni a conoscere ogni controversia in materia di tributi;

nella lettera g) sembra assolutamente generico ed indeterminato il richiamo alle norme di «altre giurisdizioni», dovendosi per contro individuare un ben previsto e circoscritto modello processuale di riferimento che dovrebbe essere individuato in quello del processo civile costitutivo;

nella lettera i) si riscontra l'assoluta carenza di ogni criterio direttivo in ordine alla disciplina dell'assistenza tecnica delle parti avanti agli organi della giustizia tribu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

taria. Si rende invece indispensabile individuare quanto meno orientativamente le categorie dei soggetti abilitati ad assumere il ruolo di difensore nel processo tributario (avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti).

Infine la Commissione ravvisa un insana-
bile contrasto tra la limitazione dell'effica-
cia temporale del provvedimento cautelare
di sospensione, prevista alla lettera *h*), e

l'articolo 24 della Costituzione, data la mancata previsione di un meccanismo di tutela nel caso in cui la decisione non sia depositata nel termine di sessanta giorni (termine che andrebbe peraltro ragionevolmente elevato ad almeno tre mesi). Ciò anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: ACONE)

23 ottobre 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Tuttavia, con riferimento all'articolo 13, comma 1, nella parte in cui si modifica il numero 7) del comma 1 dell'articolo 32, del vigente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si fa presente un duplice ordine di suggerimenti: da un lato si osserva che l'autorizzazione dovrebbe essere debitamente motivata, mentre dall'altro si rileva che tale autorizzazione per le imposte non dirette andrebbe concessa dall'intendente di finanza territorialmente competente.

In relazione, poi, all'articolo 13, comma 1, lettera f) - come pure al comma 2 del medesimo articolo, lettera h) - si manifesta l'opportunità di sostituire le parole «nei confronti dell'imputato» con le altre «nei confronti dell'indagato»; e ciò, al fine di evitare lo svolgimento di attività di cui agli articoli 33 e 63 del vigente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 al di fuori del regime processuale.

Nei confronti della lettera i) del medesimo comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si suggerisce di introdurre una graduazione delle pene pecuniarie che tenga conto dell'ampio spettro di fattispecie possibile: infatti, a mo' di esempio, non pare opportuno sanzionare

allo stesso modo il mendacio e la mera dichiarazione non integralmente rispondente al vero.

* * *

In relazione all'articolo 14, comma 1, lettera d), nella parte in cui si aggiunge un comma all'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica e la previsione di una comunicazione delle dilazioni tributarie al comando della Guardia di finanza competente per territorio, si rileva essere preferibile per ragioni sistematiche prevedere di rimettere agli uffici del pubblico ministero per le valutazioni del caso - se l'infrazione ha rilievo solo tributario ovvero anche penale.

* * *

In ordine al titolo V, contenente le disposizioni per la riforma del contenzioso tributario, la Commissione osserva *in capite* come appaia incongruo affidare una riforma di così ampio respiro e così significativamente innovativa ad una sede in cui non è possibile quell'esame compiuto ed organico che deve precedere la fissazione dei principi e dei criteri direttivi per una delega legislativa di tanta importanza. Nessuno è inconsapevole dell'urgenza di una decisa innovazione nella materia di che trattasi, sembrando la disciplina attuale non del tutto idonea a garantire una efficace e

rapida giustizia tributaria; ma proprio per questo motivo occorre riflettere sui modi e sui criteri con i quali innovare per evitare di trovarsi di fronte a crisi di rigetto o, peggio, alla inattuazione più o meno diffusa di larghe parti della delega.

Così, ad esempio, il riesame (articolo 25, comma 1, lettera *b*) potrebbe camuffare il ripristino del concordato tributario, l'istituzione di tribunali regionali di primo grado (articolo 25, comma 1, lettera *d*) un eccessivo e gravoso onere per il cittadino nel settore della giustizia tributaria, il sistema di reclutamento (articolo 25, comma 1, lettera *g*) un rischio troppo alto, anche per la genericità della delega in tema di incompatibilità.

Nel settore del procedimento, appare pericolosa la possibilità di ricorso indistinto alla procedura camerale (articolo 25, comma 1, lettera *g*), n. 1) che, come è noto, presenta minori garanzie per il contribuente in lite con il fisco; laddove invece nulla si dice in relazione al gravissimo problema dell'onere della prova e alla stessa ammissibilità di taluni mezzi di prova (prove costituenti).

Valutazioni positive di certo non mancano, come ad esempio per quel che attiene al procedimento incidentale di sospensione, al regime delle spese (finalmente!), all'esecuzione coattiva anche a carico della Pubblica amministrazione, purchè se ne precisano forme e modi e se ne assicura l'effettività del risultato. Di segno contrario è invece la valutazione della Commissione in ordine al potere che si vuole concedere al presidente della Commissione tributaria

di dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso con decreto reclamabile.

Trascurando le norme organizzatorie e di automazione dei servizi, nonché quelle, sottoscrivibili, tese alla realizzazione di un coordinamento da parte del Ministero delle finanze, vanno attentamente scrutinate le regole per la disciplina transitoria sì da non ripristinare i gravissimi inconvenienti della legge n. 636 del 1972. L'intenzione di coordinare con la previsione di due gradi di giudizio la disciplina dell'iscrizione a ruolo provvisoria della imposta va meglio specificata potendo risultare lesiva di valori costituzionali ben noti.

Per ultimo, in relazione sempre al Titolo V, la Commissione non può non osservare che la materia in quistione avrebbe dovuto costituire oggetto di un esame congiunto da parte della Commissione giustizia e finanze.

* * *

In conclusione, si osserva l'inappropriato ricorso alla locuzione «pene pecuniarie» di cui, ad esempio, all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), aggiuntivo di un comma all'articolo 55 del vigente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Infatti, pur essendo a questa Commissione ben noto che l'intero decreto testè citato utilizza la medesima locuzione, appare preferibile tenere in debito conto l'introduzione di una norma definitoria che chiarisca come tali sanzioni vadano intese ovviamente quali sanzioni pecuniarie amministrative.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

29 ottobre 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo nonché gli emendamenti presentati, dichiara, per quanto riguarda il provvedimento governativo, che esistono dubbi sulla reale tenuta del gettito previsto nella relazione tecnica (come si può evincere dalle accluse osservazioni, per esempio), il che pone alla Commissione di merito l'obbligo di apporare tutti quei miglioramenti tecnici che valgono a garantire le previsioni di gettito, come, ad esempio, l'allungamento dei termini di prescrizione per il condono e un rafforzamento della deterrenza penale nel caso di evasione accertata, oltre alla sospensione dall'esercizio della professione o dell'autorizzazione all'attività produttiva (licenza, iscrizione ordine professionale), nei medesimi casi di accertata evasione.

Per quanto concerne poi gli emendamenti, su alcuni - considerati singolarmente - la Commissione ha il fondato sospetto che essi possono comportare dei costi: gli emendamenti interessati sono quelli nn. 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2, 7.1, 7.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.24/A, 8.25, 8.29, 13.12, 18.3, 19.5, 19.5/A, 19.10, 19.13, 19.01, 20.1, 20.2, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.13, 20.14, 21.1, 21.3, 21.4, 21.7, 21.8, 21.20, 21.21, 21.22, 21.24, 21.25, 22.5, 23.3/a, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.4/A, 24.4/B, 24.5, 25.10, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 28.1, 28.6, 28.7, 28.9, 31.1, 32.6 e 32.7.

La Commissione si riserva comunque di esprimere una valutazione complessiva, valendosi dei poteri di cui all'articolo 102-bis del Regolamento del Senato, nel corso dell'esame del testo in Assemblea, in vista del quale chiederà l'aggiornamento della relazione tecnica al Governo sul provvedimento così come varato dalla Commissione di merito, la quale, nel decidere di accogliere o meno il singolo emendamento, effettuerà le opportune valutazioni circa la compensazione dei vari effetti conseguenti alle singole proposte emendative.

ALLEGATO

Osservazioni su alcune quantificazioni in materia di effetti della rivalutazione dei beni immobili delle imprese contenuti nella Relazione tecnica.

Gli articoli da 20 a 23 dispongono la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese. La differenza tra valore effettivo e costo storico di tali beni vi è valutato nella relazione tecnica in 223.800 miliardi. Ai fini della rivalutazione, il costo storico dovrà essere aumentato di 1 miliardo, l'effetto di tale «franchigia» è valutato corrispondere al 9 per cento della differenza tra valore effettivo e costo storico; la cifra precedentemente indicata si riduce quindi a 203.800 miliardi; la rivalutazione dovrà essere pari al 42 per cento di tale ammontare ed il maggior valore dei beni dovrà essere iscritto nel bilancio o rendi-

conto «relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario» (articolo 20, comma 3).

Sul maggior valore dei beni è dovuta un'imposta sostitutiva, indeducibile, pari al 16 per cento, da corrispondere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate (le prime due, del 34 per cento ciascuna, nell'esercizio sopraindicato, la terza, del 32 per cento, nell'esercizio successivo).

A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento sono commisurate al nuovo valore attribuito ai beni (articolo 21, comma 7). Il calcolo degli effetti di gettito è esposto nel prospetto inserito nella Relazione tecnica che si riporta di seguito.

Articoli 20, 21, 22 e 23. - In relazione alle disposizioni in materia di rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese contenute nel presente disegno di legge si è pervenuti alla stima della possibile base imponibile considerando sia le società di persone (modello 750) che le persone giuridiche (modello 760) e suddividendo gli immobili tra strumentali e non, nel seguente modo:

Beni non strumentali:

valore attuale, desunto dallo studio relativo all'anticipo al 1991 dell'INVIM decennale	122.000
---	---------

costo storico, ottenuto estrapolando al 1991 il valore finale di bilancio dichiarato per i beni materiali non ammortizzabili nel 1987 sulla base dell'andamento degli incrementi percentuali degli anni pregressi	66.000
---	--------

base imponibile	56.000
-----------------------	--------

Beni strumentali:

valore attuale, risultante dall'applicazione dei nuovi estimi agli immobili denunciati al Catasto come strumentali (categoria A/10, C/01)	389.500
---	---------

costo storico, ottenuto dal valore finale di bilancio dei beni materiali ammortizzabili di cui si è preso in considerazione solo il 25 per cento, in quanto dai dati della Centrale dei bilanci della Banca d'Italia emerge che tale percentuale rappresenta la quota degli immobili sul totale delle immobilizzazioni. L'ammontare risultante è stato riportato al 1991 applicando gli incrementi percentuali del PIL	221.800
--	---------

da cui:

base imponibile	167.800
-----------------------	---------

Inoltre, dall'applicazione della franchigia di 1 miliardo prevista nel disegno di legge ad un campione significativo di società, si è stimata la quota parte da sottrarre alla base imponibile nella misura del 9 per cento.

Considerando quindi la totalità degli immobili si ottiene:

	Importo (in miliardi di lire)
Base imponibile	223.800
Franchigia (9 per cento)	20.000
Base imponibile restante	203.800
Rivalutazione (42 per cento)	85.600
Imposta (16 per cento)	13.700
Rivalutazione volontaria (legge n. 408)	1.600
Presunta compensazione con i crediti di imposta	- 1.500
Ammortamenti (*)	- 1.000
Gettito residuo	9.600

(*) $1/30 \times 167.800 \times 0,42 \times 0,478 \times 0,91 = 1.020$ miliardi (arrotondato a 1.000 miliardi).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale gettito sarà ripartito in tre rate di cui le prime due pari al 34 per cento ciascuna da pagarsi entro il 1992 (6.500 miliardi) e una rata del 32 per cento da pagarsi nel 1993 (3.100 miliardi).

I maggiori ammortamenti conseguenti alla rivalutazione possono essere valutati, sulla base delle stime della relazione tecnica, in 2.138 miliardi per anno:

	Importo (in miliardi di lire)
A) differenza tra valore effettivo e costo storico per i soli beni ammortizzabili (immobili strumentali)	167.800
B) differenza al netto dell'effetto della «franchigia» (91 per cento di A)	152.698
C) ammontare della rivalutazione (42 per cento di B)	64.133
D) ammontare annuo (1/30 di C)	2.138

Il maggiore ammortamento annuo di 2.138 miliardi, riducendo l'imponibile di IRPEG ed ILOR, provoca un minor gettito di 1.022 miliardi per anno: l'aliquota relativa alla somma delle due imposte, tenendo conto della deducibilità dell'ILOR al 70 per cento, è infatti pari al 47,8 per cento.

Tale stima di minor gettito è, in effetti, calcolata nella relazione tecnica, tuttavia il minor gettito stimato per il 1994 è di soli 300 miliardi. La Relazione tecnica fornisce in proposito la seguente spiegazione: «Per il 1994 è stato previsto un minor gettito di solo 300 miliardi perchè a fronte di maggiori ammortamenti possibili per le imprese dovrebbe derivare anche un maggior beneficio per l'erario dal rafforzamento patrimoniale delle imprese e dalle conseguenti maggiori disponibilità di investimento».

Anche il trattamento delle minori entrate derivanti dagli ammortamenti nel 1992 e nel 1993 appare non del tutto convincente. Nella Relazione tecnica, nel prospetto prima riportato, il gettito complessivo derivante dall'imposta sostitutiva sull'ammontare della rivalutazione è ridotto di 1.000 miliardi in relazione agli effetti sugli ammortamenti, e viene ripartito tra il 1992 e il 1993 al netto di tale cifra. Tuttavia se le imprese eseguiranno la rivalutazione con riferimento al bilancio 1991 (come sembra possibile se le norme entreranno in vigore entro l'anno 1991), i maggiori ammortamenti saranno riconosciuti a decorrere dall'esercizio successivo, con un effetto di riduzione delle entrate IRPEG ed ILOR 1992 e 1993 di circa 2.000 miliardi complessivi.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
L'EVASIONE FISCALE
ED ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

CAPO I

DATI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.
ACCERTAMENTI PARZIALI

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità anche temporanea, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a motore e *roulottes*; di cavalli da equitazione o da corsa;

2) residenze principali o secondarie;

3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) riserve di caccia;

5) iscrizione a circoli ed associazioni similari, comportante una spesa annua di ammontare complessivo superiore a lire 5 milioni;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
L'EVASIONE FISCALE
ED ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

CAPO I

DATI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.
ACCERTAMENTI PARZIALI

Art. 1.

1. *Identico:*

a) *identica:*

«*Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) riserve di caccia e di pesca;

5) iscrizione a circoli sportivi, ricreativi ed associazioni similari, comportante una spesa annua di ammontare complessivo superiore a lire 5 milioni;

(Segue: Testo del Governo)

6) assicurazioni di ogni tipo, ad esclusione di quelle relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore, limitatamente all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione ed ai dati identificativi delle polizze;

7) utenze di energia elettrica, gas, acqua e telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e possono essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.»;

b) il quarto comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti:

«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità in base alle quali gli uffici possono determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6) *identico*;

7) *identico*.

Identico»;

b) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. L'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 41-bis. - (*Accertamento parziale*). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.

2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche:

a) all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. *Identico:*

«Art. 41-bis. - (*Accertamento parziale*). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria o comunque a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.

2. *Identico:*

a) all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della

(Segue: *Testo del Governo*)

eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. Le disposizioni della presente lettera non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti osservati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154;

b) all'accertamento sintetico del reddito complessivo netto di cui al quarto comma dell'articolo 38».

2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. Le disposizioni della presente lettera non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti osservati, ove non derivanti da erronea informazione da parte del contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154;

b) *identica*».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12, esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da per-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

sona di famiglia o addetto alla casa; in mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte».

2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.»;

b) il settimo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 55, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati».

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo del Governo*)

comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito».

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«7. Il reddito imponibile non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dall'applicazione del coefficiente dell'82 per cento all'ammontare dei compensi fino ad un massimo di 18 milioni di lire. Tale disposizione non si applica nei confronti dei contribuenti in regime ordinario di contabilità anche a seguito di opzione.»;

b) il comma 6 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53, fino ad un massimo di 18 milioni di lire, del coefficiente del 67 per cento per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o del 50 per cento per le imprese aventi per oggetto altre attività ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si applica per tutte le attività il coefficiente del 67 per cento.»;

c) l'articolo 80 è abrogato.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 31 è abrogato;

b) all'articolo 48, primo comma, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

le non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonché degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati».

Art. 5.

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.

2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1, possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. *Identico:*

«1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.

2. *Identico.*

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul

(Segue: *Testo del Governo*)

valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonché ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata indicazione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi».

Art. 6.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonché ad enti ed istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione».

Art. 6.

1. *Identico:*

«Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

(Segue: *Testo del Governo*)

successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività, indicandone i motivi, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, nè sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalità previste dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata di chiarimenti, da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività, indicandone i motivi, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente può prestare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria che abbiano conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire.

5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

2. Le disposizioni dell'articolo 5 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria che abbiano conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire. Ai fini della emanazione del predetto decreto, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilità, mancando i quali potrà prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma.

5. *Identico*».

2. *Identico*.

(Segue: Testo del Governo)

CAPO III

DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

Art. 7.

1. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»; dopo le parole: «uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,»;

b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole «le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti» sono inserite le seguenti: «anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO III

DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

Art. 7.

1. *Identico:*

a) nel comma 1, alinea, le parole «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1993»; dopo le parole «uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,»;

b) *identica;*

c) nel comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) non costituisce comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904»;

d) nel comma 2, dopo le parole: «legge di delegazione» sono inserite le seguenti: «nonchè indicando quali delle agevolazioni

(Segue: Testo del Governo)

c) nel comma 2 dopo le parole «1° gennaio 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

2. Nell'anno 1992 il primo tra i decreti legislativi previsti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo, verrà emanato entro il mese di gennaio.

3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza, nonché alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto; l'ammontare del predetto importo nonchè di quelli indicati nelle lettere *d*) ed *m*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 9.500.000. Sarà previsto che con decreto del Ministro delle finanze potranno essere temporaneamente stabiliti, fermo rimanendo il limite complessivo di lire 9.500.000, quelli propri di ciascun onere».

4. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è fissato al 31 dicembre 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 18 le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1°

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi»;

e) *identica*;

2. *Identico*.

3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonchè alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto; l'ammontare del predetto importo nonchè di quelli indicati nelle lettere *d*) ed *m*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Sarà previsto che con decreto del Ministro delle finanze potranno essere temporaneamente stabiliti, fermo rimanendo il limite complessivo di lire 10.000.000, quelli propri di ciascun onere».

4. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è fissato al 30 giugno 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 18 le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1°

(Segue: *Testo del Governo*)

gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

5. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è fissato al 31 dicembre 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 19 le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

6. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia per i concessionari, locatari e comodatari di tutti i beni di proprietà degli enti di cui allo stesso comma, anche se esonerati dal pagamento dell'imposta, nonché le sanzioni pecuniarie per l'omessa, incompleta o infedele denuncia».

7. Il termine del 31 dicembre 1991 stabilito al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 202 del 1991, è prorogato al 1° marzo 1992.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

5. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è fissato al 30 giugno 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 19 le parole «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

Soppresso (*V., in diversa formulazione, il comma 7 del presente articolo*).

6. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 1992»;

b) le parole «sul canone annuale di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione»;

c) la parola «inalienabile» è sostituita dalle seguenti: «disponibile e indisponibile»;

d) nella lettera b), la parola «concessionari» è sostituita dalla seguente: «soggetti».

7. All'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «esonerati dal pagamento» sono inserite le seguenti: «nonchè gli utilizzatori, senza titoli»;

b) dopo la parola «omessa,» sono inserite le seguenti: «incompleta, infedele o tardiva»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto legislativo di cui al

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

comma 1 dovrà altresì prevedere norme che sanciscano la inespropriabilità per pubblica utilità, la inusucapabilità nonché la tutela in via amministrativa di tutti i beni di proprietà degli enti di cui al comma medesimo».

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i titoli obbligazionari emessi all'estero i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti di cui al primo comma o che acquistano i titoli stessi devono operare una ritenuta del 12,50 per cento sugli interessi, premi o frutti corrisposti o riconosciuti nel corrispettivo di acquisto, sia in modo esplicito che implicito. A tale scopo il venditore del titolo deve documentare all'acquirente il costo di acquisto e l'entità delle somme assoggettate a ritenuta durante il periodo di possesso del titolo».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole «trecentosessanta milioni di lire» sono inserite le seguenti: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.»;

b) all'articolo 33, primo comma, dopo le parole «trecentosessanta milioni di lire» sono inserite le seguenti: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività».

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO IV

ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI
PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE
IL CONTRABBANDO DI TABACCHI

Art. 8.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni»;

b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole «il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 o il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 30 milioni di lire»;

c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri per la determinazione del reddito indicati nel comma 1».

CAPO IV

ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI
PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE
IL CONTRABBANDO DI TABACCHI

Art. 9.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

«g-bis) plusvalenze di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici»;

d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *g*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere *g*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.»;

e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto fino ad un massimo di un quarto per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*:

«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento nonchè, eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di

(Segue: *Testo del Governo*)

massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura di due quinti anzichè di un quarto; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40.

4-ter. Se l'ammontare delle spese di cui al comma 4-bis sostenute in un anno è superiore al 25 per cento del canone relativo all'anno medesimo, la differenza può essere computata, sempre in misura non superiore alla predetta percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.»;

f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici»;

g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente al momento della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione.»;

h) all'articolo 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni del capo VI del titolo I, i maggiori valori attribuiti ai beni dell'incorporata ai sensi del comma 2, non costituiscono base per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40.

4-ter. *Identico*»;

f) *identica*;

g) *identica*;

soppressa

(Segue: *Testo del Governo*)

commisurazione di quote di ammortamento deducibili»;

i) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto fino ad un massimo di un quarto per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, risulta inferiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura di due quinti anzichè di un quarto; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40»;

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10.»;

b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con apposito decreto emanato entro il 30

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) *identica*:

«2. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto forfettariamente del 10 per cento, nonchè, eventualmente, fino ad un ulteriore 15 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, risulta inferiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40.»;

i) all'articolo 56, il comma 3-*bis* è abrogato.

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*.

(Segue: *Testo del Governo*)

aprile di ciascun anno, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.»;

c) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 30 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'acquisto o l'importazione dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonchè il prezzo di vendita degli stessi.»;

3. Nel terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dieci milioni», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sedici milioni».

4. Le indennità spettanti in forza di provvedimenti emessi da enti pubblici a soggetti che non esercitano imprese commerciali per l'espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito a titolo di indennità di esproprio comprese le somme attribuite per rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soppressa

3. Il terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le somme percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali in forza di provvedimenti di espropriazione emessi da enti pubblici o in conseguenza di cessioni volontarie in favore degli stessi enti nel corso di procedimenti espropriativi, relativi a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici, sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito, comprese le somme attribuite per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva,

(Segue: Testo del Governo)

5. L'aliquota di cui al comma 4 è ridotta al 15 per cento per le indennità spettanti in forza di provvedimenti emessi nel decennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti esproprianti all'atto dell'erogazione delle indennità di esproprio di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dell'indennità corrisposta.

7. La ritenuta è operata, con le aliquote indicate nei commi precedenti, a titolo di imposta nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e a titolo di acconto nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali.

8. Per il versamento della ritenuta, gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per le eventuali sanzioni si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

9. Le indennità di espropriazione di cui al comma 5 percepite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta sostitutiva va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 4 a 9.

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

5. L'aliquota di cui al comma 4 è ridotta al 15 per cento per le somme percepite in conseguenza degli atti o provvedimenti, indicati nello stesso comma, stipulati o emessi successivamente al 31 dicembre 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 4, devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa sull'ammontare delle somme stesse.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Le somme di cui al comma 5 percepite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta sostitutiva va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

10. *Identico.*

11. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sarà devoluto, per il 40 per cento, in favore degli enti locali ove sia rimasto a carico degli stessi un onere non inferiore al 50 per cento per l'acquisizione dei terreni.

12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

(Segue: *Testo del Governo*)

della presente legge, un decreto legislativo recante norme che, al fine di disciplinare talune fattispecie di comportamenti dei contribuenti che operano mediante imprese e società estere controllate e collegate, siano ispirate ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, le quali, direttamente o indirettamente, controllino l'impresa, o ne siano controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività industriale o commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento;

c) fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali, direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al

(Segue: *Testo del Governo*)

lettera *b*) non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti, tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione;

d) deve essere modificata la disciplina dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di prevedere che la disposizione medesima non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, così come definito nella lettera *a*). Tale modifica andrà coordinata con la disposizione di detta precedente lettera, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione quando si dimostri che le spese e gli oneri abbiano concorso presso la società percipiente alla formazione dell'utile distribuito ed assoggettato ad imposizione in applicazione del presente criterio direttivo.

12. Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole «a titolo d'imposta» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

13. La disposizione di cui al comma 12

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma *7-ter* dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.

14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma *7-bis* dell'articolo 76.

1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma *7-bis*, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione».

15. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

16. *Identico*.

17. La disposizione di cui al comma 16 ha

(Segue: *Testo del Governo*)

ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.

14. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 301. - (*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*). - 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato».

Art. 9.

1. È obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.

18. *Identico.*

Art. 10.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

all'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, con esclusione delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che rimangono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino.

2. È obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, per i soggetti che effettuano su aree pubbliche la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

4. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti, l'esonero dagli obblighi di cui ai commi precedenti nonché la facoltà di opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale.

5. Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. È obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di apparecchi misuratori fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, per i soggetti che effettuano su aree pubbliche la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti, l'esonero dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nonché la facoltà di opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere altresì determinate le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali che dovranno essere utilizzati dai soggetti indicati al comma 2 nonché le modalità per l'assistenza tecnica per il funzionamento degli apparecchi stessi.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

6. Il contribuente può optare per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della emissione della ricevuta fiscale per le somministrazioni di pasti e bevande effettuate negli esercizi di ristorazione celere, quali tavole calde ed esercizi similari. L'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale è consentita anche ai contribuenti che effettuano nei medesimi locali di esercizio dell'impresa operazioni soggette all'obbligo di emissione della ricevuta fiscale e operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale per le prestazioni alberghiere e per quelle di ristorazione non rientranti nella categoria di cui al primo periodo del presente comma.

7. Le facoltà di opzione di cui ai commi 4 e 6 sono esercitate nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio dell'attività; per le nuove attività iniziate nel corso dell'anno l'opzione è esercitata nella dichiarazione di variazione o mediante apposita comunicazione spedita con lettera raccomandata all'ufficio entro trenta giorni. L'opzione ha effetto dall'anno di presentazione della dichiarazione o di spedizione della comunicazione e può essere revocata nella dichiarazione annuale con effetto dall'anno di presentazione della stessa.

8. All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della cessione ovvero nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino ovvero lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000».

9. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dalla seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

«b) natura, qualità e quantità, specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati».

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

11. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

12. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio, nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di rilascio sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«b) natura, qualità e quantità, specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati. Con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi».

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

Art. 11.

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assembramento o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Inoltre, per le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi, occorre anche il relativo documento emesso, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, dallo spedizioniere o trasportatore che ha curato o eseguito l'invio all'estero dei beni, regolarmente annotato nelle scritture contabili obbligatorie tenute dai cedenti stessi. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

2. Per le cessioni avvenute antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, sono considerate valide le operazioni all'esportazione di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in mancanza dei documenti emessi, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto, dagli spedizionieri o trasportatori, purchè l'esportazione risulti da documento doganale o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolletta di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonchè sulle fatture emesse dai cessionari.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili relativi al medesimo anno.

2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computate a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PROCEDURE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI
TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO

Art. 11.

1. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

Identico.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PROCEDURE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI
TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono di norma della procedura di cui al presente articolo.»;

b) nel secondo comma, primo periodo, le parole «per ciascun comune del distretto e» sono soppresse;

c) nel terzo comma, primo periodo, la parola «inviate» è sostituita con la seguente: «formate»;

d) nel terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso».

2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità.

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto na-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

zionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze».

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennità di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennità già liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Esecutorietà dei ruoli*). - 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorietà dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*»;

b) il sesto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI

Art. 12.

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate o non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:

a) dagli esattori delle imposte dirette;

b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, sul numero 16 del 20 gennaio 1990 e sul numero 60 del 13 marzo 1990 della *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonchè la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

nario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto è elevato al triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il concessionario è tenuto a presentare, all'Intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;

b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;

d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle Intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.

6. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo.

7. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonchè di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'at-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del Governo)

tuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI

CAPO I

POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALLEGAZIONE

Art. 13.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 2) è sostituito dal seguente: «invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma.»;

b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI

CAPO I

POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALLEGAZIONE

Art. 15.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:

«7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati»;

d) nel primo comma dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotografica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*:

«7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) *identico*»;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 35,» sono soppresse;

f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole «istruttorio» e «nei confronti dell'imputato» sono soppresse;

g) il primo periodo del sesto comma dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano.»;

h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati;

i) il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.»;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo numero 7), ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;»;

b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica:*

«2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;»;

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole: «, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalità ivi previste», sono sostituite dalle seguenti: «, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona»;

d) l'articolo 51-bis è abrogato;

e) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole «per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali e agricole, e in ogni caso» sono soppresse;

f) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole «, ripostigli e simili», sono aggiunte le seguenti: «e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.»;

g) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo periodo, sono soppresse le parole: «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51-bis.»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.»;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) nel primo comma dell'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.»;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

h) nel primo comma, secondo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole «istruttorio» e «nei confronti dell'imputato» sono soppresse.

3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso».

Art. 14.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) l'elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale»;

b) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto previsto dal primo com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) *identica.*

3. *Identico.*

4. L'ispettore compartimentale delle imposte dirette, l'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ed il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari sono personalmente responsabili dell'utilizzo dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.»;

c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3), è sostituito dai seguenti: «Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso.»;

d) nell'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.»;

e) nell'articolo 53 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.»;

f) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (*Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti*) - 1. Il Ministro delle finanze

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nonché i contribuenti dalla cui dichiarazione risulta un reddito imponibile inferiore dell'80 per cento a quello accertato.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini delle consultazioni da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

1. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dai seguenti: «Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.»;

b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

c) il terzo comma è soppresso;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, trasla-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

tivi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili» sono sostituite dalle seguenti: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonchè dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente»;

b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.»;

c) nell'articolo 13, ottavo comma, dopo le parole «Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16» sono inserite le seguenti: «nonchè dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20»;

d) nell'articolo 16, terzo comma, le parole «terzo comma dell'articolo 21», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto comma dell'articolo 21»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

e) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.»;

f) dopo il secondo comma dell'articolo 20 è inserito il seguente:

«I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione»;

g) nell'articolo 21, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze.»;

g) *identica*.

(Segue: *Testo del Governo*)

fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13».

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.»;

b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole «per l'adempimento degli obblighi, nonchè per» sono soppresse le parole: «la richiesta e».

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonchè i criteri per le relative utilizzazioni.

5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b) del comma 2 del presente articolo, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se istituiti precedentemente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonchè i criteri per le relative utilizzazioni.

5. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

CAPO II

REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Art. 16.

1. I soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti devono apporre nelle dichiarazioni dei redditi o nelle dichiarazioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redatte per conto dei loro clienti, il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il visto di conformità non può essere apposto nel caso in cui l'imposta versata non corrisponda a quella indicata nella dichiarazione come dovuta.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono inoltrare per conto dei clienti ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di specifiche emanate con decreto del Ministro delle finanze. L'Amministrazione finanziaria fornirà, a richiesta, programmi elettronici per assicurare la rispondenza dei supporti alle specifiche predette, secondo modalità e tempi previsti nel suddetto decreto. Gli stessi soggetti possono, altresì, inoltrare apposite schede, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dai contribuenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO II

INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente se le irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 1 hanno apposto il visto di conformità, le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.

5. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni ai soggetti di cui al comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consulenti del lavoro iscritti negli appositi albi, relativamente alle dichiarazioni del sostituto d'imposta di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 17.

1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri designati dagli organismi di appartenenza:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette, della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della direzione generale delle relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il ragioniere generale dello Stato;

d) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

e) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

f) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi centoventi giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 18.

1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, è istituito il centro informativo della direzione generale della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi novanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 19.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonchè, sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalità ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.

2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonchè per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anzichè in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza, ivi comprese le attività di cui al comma 3, possono essere affidate in con-

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO IV

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 19.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera m), nel primo periodo, dopo le parole: «contro gli infortuni» sono inserite le seguenti: «, i contributi ad associazioni sindacali e di categoria fino al limite massimo di lire 150 mila», e, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «premi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria.»;

b) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria.»;

c) nell'articolo 24, comma 2, le parole «nè quelli dati in affitto per usi non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi per la Pubblica amministrazione prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri e in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione stessa.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 20.

1. *Identico:*

soppressa

soppressa

a) *identica;*

(Segue: Testo del Governo)

agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.»;

d) nell'articolo 48, comma 2, lettera c), dopo le parole: «contro gli infortuni» sono inserite le seguenti: «e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria».

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1992; quella di cui alla lettera c) del medesimo comma si applica dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991.

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 33, comma 1, dopo le parole «L'ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37.»;

b) nell'articolo 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo di imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile, nella indicazione delle esclusioni di cui al comma 2.»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di versamento dell'imposta principale nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero dalla data di notifi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) nell'articolo 33, comma 3, dopo le parole «le unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e le loro pertinenze».

soppressa

2. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1990.

3. *Identico:*

a) nell'articolo 28, comma 3, le parole «registro, conforme» sono sostituite dalle seguenti: «registro o conforme»;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: Testo del Governo)

cazione della liquidazione da parte dell'ufficio dell'imposta principale»;

d) nell'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Se l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 il pagamento dell'imposta principale deve essere eseguito con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari, all'atto della presentazione della dichiarazione. Se l'attivo ereditario è inferiore al predetto importo, il pagamento dell'imposta principale può essere eseguito, con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari all'atto della presentazione della dichiarazione.»;

e) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora, all'atto della presentazione della dichiarazione e per il rimanente importo, in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente al predetto pagamento, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

f) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione della proposta interrompe il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 37 e sospende l'obbligo del versamento nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del predetto articolo.»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla notifica della liquidazione da parte dell'ufficio nei casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 nei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37.»;

3) nel comma 9, le parole «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento delle somme di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nei casi di cui all'articolo 37, con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1.»;

g) nell'articolo 52, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 37, comma 1, secondo e terzo periodo.»;

h) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5».

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano alle dichiarazioni di successione il cui termine di presentazione scade successivamente al 28 febbraio 1992. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio 1992.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) *identica*;

i) *identica*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

ficazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione ema-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

nati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

TITOLO IV

RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Art. 20.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 21, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV

RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Art. 21.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 22, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non è obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati indicati alle lettere *b)*, *e)* - limitatamente alle attività scolastiche e didattiche - *f)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e degli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o

(Segue: *Testo del Governo*)

dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

3. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'articolo 21, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Art. 21.

1. Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo su cui la rivalutazione deve essere effettuata:

a) per i fabbricati vanno assunti i valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1990 si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'articolo 22, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Art. 22.

1. Per il calcolo della rivalutazione:

a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nel gruppo D e nelle categorie A/10 e pari a 34 per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1;

b) per le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, va assunto l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

2. L'ammontare della rivalutazione è costituito dal 42 per cento dell'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti, aumentati di un miliardo di lire, e va imputato a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile, risultante da apposita perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile.

3. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dalla moltiplicazione del costo di acquisizione, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1990	1,05
1989	1,10
1988	1,15
1987	1,20
1986	1,30
1985	1,40
1984	1,50
1983	1,60
1982 e precedenti	1,70

b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

2. La rivalutazione è costituita dal 38 per cento dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1 che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

(Segue: Testo del Governo)

4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.

6. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione, si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione, si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

(Segue: *Testo del Governo*)

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

8. *Identico.*

9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23.

10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

11. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 20 e 21 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.

12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.

Art. 23.

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 21 e 22 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

putazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'articolo 21.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 21, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 20 e 21 si applicano, per i beni di cui all'articolo 21 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 8, della presente legge, si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'articolo 22.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 22, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 21 e 22 si applicano, per i beni di cui all'articolo 22 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 8, della presente legge, si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 20 e 21 o dell'articolo 22, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE
DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

Art. 24.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 o dell'articolo 23, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

2. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE
DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

Art. 25.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti: «La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare, nei limiti dell'85 per cento, il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. La differenza tassata è considerata, per la conferitaria, costo fiscalmente riconosciuto ed è attribuita in tutto o in parte all'avviamento ovvero, proporzionalmente, al costo dei beni ricevuti. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del periodo precedente».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati a partire dall'anno 1991.

.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Per gli enti e le società beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell'articolo 2 della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalità ivi previsti, non può essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 e le quote di ammortamento deducibili relative

(Segue: Testo del Governo)

TITOLO V
DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I
DELEGA PER LA RIFORMA
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 25.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) competenza del giudice tributario a conoscere di ogni controversia attinente al rapporto tributario;

b) previsione del riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso e disciplina degli effetti del provvedimento amministrativo adottato a seguito del riesame, ai fini della costituzione del rapporto processuale; attribuzione della competenza al riesame dell'atto o del rapporto al servizio del contenzioso da istituire presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto ed applicazione al procedimento di riesame delle disposizioni recate

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

TITOLO V
DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I
DELEGA PER LA REVISIONE
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 26.

1. *Identico:*

a) competenza del giudice tributario a conoscere di ogni controversia in materia di tributi;

b) previsione del riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso e disciplina degli effetti del provvedimento amministrativo adottato a seguito del riesame, ai fini della costituzione del rapporto processuale; attribuzione della competenza al riesame dell'atto o del rapporto al servizio del contenzioso da istituire presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto ed applicazione al procedimento di riesame delle disposizioni recate

(Segue: *Testo del Governo*)

dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il richiedente sarà informato del nome del funzionario designato per il riesame dell'atto o del rapporto;

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi in primo grado da tribunali tributari istituiti nei capoluoghi di regione, anche con sezioni distaccate e, in grado d'appello, da un unico organo centrale, denominato corte tributaria centrale, con sede in Roma;

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonchè dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo; determinazione del regime delle incompatibilità con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il richiedente sarà informato del nome del funzionario designato per il riesame dell'atto o del rapporto; previsione di adeguate forme di assistenza legale all'istituendo servizio del contenzioso da parte del competente ufficio dell'avvocatura dello Stato, anche ai fini di cui al numero 5) della lettera g);

c) *identica*;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nella provincia autonoma di Bolzano si tengono fermi i tribunali tributari di primo e secondo grado nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme di attuazione vigenti;

e) *identica*;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonchè dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo; determinazione del regime delle incompatibilità con

(Segue: *Testo del Governo*)

particolare riferimento all'esercizio di consulenza, o di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore a nove anni; nonchè previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i membri delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti previsti in applicazione del principio di cui alla lettera *d*), possono essere nominati componenti dei tribunali tributari e della corte tributaria centrale sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle delle altre giurisdizioni e in particolare:

1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonchè della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

particolare riferimento all'esercizio di consulenza, o di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonchè previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

(Segue: Testo del Governo)

direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre sessanta giorni ed obbligo della tenuta della udienza entro tale termine; previsione della pronuncia da parte del presidente del tribunale o della corte ovvero dei presidenti di sezioni della inammissibilità del ricorso con ordinanza reclamabile;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti avanti agli organi della giustizia tributaria e regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza;

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente dell'organo di giurisdizione tributaria della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione del consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, presieduto dal presidente della corte tributaria centrale, composto dai due presidenti di sezione della corte predetta più anziani nella qualifica, da tre giudici della medesima corte o dei tribunali tributari eletti da tutti i magistrati appartenenti ai predetti organi con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed altri esperti in materia tributaria iscritti in appositi albi professionali; regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza;

l) *identica*;

m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

(Segue: Testo del Governo)

o) affidamento al consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza dei magistrati della corte tributaria centrale e dei tribunali tributari;

p) istituzione di un ruolo del personale delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al ruolo saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite nel ruolo suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione dei tribunali tributari e della corte tributaria centrale, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

q) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

r) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza dei componenti delle nuove commissioni tributarie;

p) istituzione di un ruolo del personale delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al ruolo saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite nel ruolo suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

q) *identica*;

r) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa della Amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di erogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonchè formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;

s) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), dinanzi al tribunale tributario ovvero dinanzi alla corte tributaria centrale, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o dinanzi alla corte d'appello nonchè previsione della perenzione del ricorso nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

s) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonchè previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

t) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, semprechè sia presentata istanza di trattazione,

(Segue: *Testo del Governo*)

t) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, dei valori monetari indicati nelle disposizioni emanate in applicazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati nell'ultimo periodo della lettera g), nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede il tribunale o la corte tributaria centrale;

u) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

secondo quanto previsto nella lettera s) del presente comma e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1994;

u) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;

v) *identica.*

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; le Commissioni parlamentari competenti esprimono, entro novanta giorni dalla ricezione, il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 26.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, dopo la lettera *g-ter*) è aggiunta la seguente:

«*g-quater*) ricorsi alle Commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

2. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
E PENDENZE TRIBUTARIE

CAPO I

IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 27.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

Identico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
E PENDENZE TRIBUTARIE

CAPO I

IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 28.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorchè con ritardo superiore a un mese. Il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

2. Gli interessati, tra il 1° ed il 31 marzo 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Gli interessati, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonchè le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonchè degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 33, comma 6.

Art. 28.

1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Si considerano altresì dichiarati i redditi esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati nè per il riconoscimento di agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonchè degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 35, comma 6.

Art. 29.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

3. I soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 29 e nell'articolo 32, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 30 e nell'articolo 34, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenzia-

(Segue: *Testo del Governo*)

ti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali, non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.

6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 5 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.

8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 32, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.

6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 5 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.

8. *Identico.*

9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 34, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del

(Segue: *Testo del Governo*)

reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate.

Art. 29.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

10. *Identico.*

Art. 30.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

troversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al 20 per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e

(Segue: *Testo del Governo*)

la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.

3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicitare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alle commissioni tributarie.

5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 31 marzo 1992; successivamente a tale data i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.

6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.

3. *Identico.*

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai sensi del presente titolo, può optare per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo o per la definizione automatica di cui all'articolo 34.

5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; successivamente a tale data i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente Intendenza di finanza, entro il 15 aprile 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la scadenza di aprile 1992. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente Intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.

8. Nel caso in cui sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 30 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria.

9. Nel caso in cui sia intervenuta decisione di commissioni tributarie successive al primo grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggior imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 30.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 29, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 28 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

3. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 31 marzo 1992; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 29.

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 29. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 31.

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 28 a 30.

Art. 32.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 30, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 29 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

3. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 30.

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 30. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 31.

1. Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; tuttavia non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 32.

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 29, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 28 gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 34.

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 30, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo.

2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in

(Segue: *Testo del Governo*)

relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, l'importo determinato aumentando del 25 per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a 2 miliardi di lire se esercenti attività di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la percentuale è elevata al 30 per cento e può essere ridotta ad una misura pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991 ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, l'importo determinato aumentando del 25 per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria e dalle dichiarazioni integrative, di cui all'articolo 29, comma 1. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attività di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la percentuale è elevata al 30 per cento e può essere ridotta ad una misura pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991 ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni

(Segue: *Testo del Governo*)

detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche. Per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonchè per le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a lire 500.000 se l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati non è superiore a lire 18 milioni, a lire 1.000.000 se il detto ammontare è superiore a lire 18 milioni ma non a lire 360.000.000 ovvero a lire 1.500.000 se è superiore a lire 360.000.000. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche. Per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonchè per le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 360 milioni, a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi non è superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se supera 1 miliardo di lire. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

chiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in pareggio deve essere versato un importo pari a lire 1.200.000 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a lire 4.000.000. Se le dichiarazioni dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta in relazione ai quali alla data del 31 dicembre 1991 non sono scaduti i termini per l'accertamento, la dichiarazione integrativa in ogni caso non comporta definizione automatica del relativo periodo.

6. Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta in relazione ai quali alla data del 30 settembre 1991 non sono scaduti i termini per l'accertamento, la dichiarazione integrativa in ogni caso non comporta definizione automatica del relativo periodo.

6. Non possono essere definite in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata e le ritenute alla fonte

(Segue: *Testo del Governo*)

7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Art. 33.

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 34.

2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di marzo e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sulle somme o valori corrisposti dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 35.

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 36.

2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di marzo e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali,

(Segue: *Testo del Governo*)

rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

3. Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992.

4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 31 marzo 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 31 marzo 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.

6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 92 del medesimo decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 34.

1. La liquidazione di cui all'articolo 33 è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposte per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 29 e 30, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

Art. 36.

1. La liquidazione di cui all'articolo 35 è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 30 e 32, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 35.

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 33, sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 36.

1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35, sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

Art. 38.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

CAPO II

IMPOSTE INDIRETTE

Art. 37.

1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di una somma pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata o della parte di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione della percentuale anzidetta.

3. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alle commissioni tributarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

IMPOSTE INDIRETTE

Art. 39.

1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, al 20 per cento della maggior imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia può essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari ai sensi del presente titolo può optare per l'applicazio-

(Segue: Testo del Governo)

Art. 38.

1. Per la definizione di cui all'articolo 37, l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 31 marzo 1992 presso il competente ufficio IVA. È consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata.

2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 31 marzo 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.

4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne delle norme contenute nel presente articolo o per la definizione automatica di cui all'articolo 44.

Art. 40.

1. Per la definizione di cui all'articolo 39, l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 30 aprile 1992 presso il competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. È consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata.

2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.

4. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 39.

1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano entro il 31 gennaio 1992 ricevuto la lettera raccomandata di cui all'articolo 38, comma 1, possono presentare entro il 20 febbraio 1992 istanza all'ufficio competente, per definire le controversie secondo le modalità ed i termini previsti nei commi precedenti.

2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992.

Art. 40.

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattutto tasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti.

Art. 41.

1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 31 marzo 1992.

2. I giudizi si estinguono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 41.

1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano entro il 31 gennaio 1992 ricevuto la lettera raccomandata di cui all'articolo 40, comma 1, possono presentare entro il 20 febbraio 1992 istanza all'ufficio competente, per definire le controversie secondo le modalità ed i termini previsti negli articoli precedenti.

2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992.

Art. 42.

Identico.

Art. 43.

1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.

4. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 53.

Art. 42.

1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa.

2. A tal fine, l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile o rimborsabile risultante dalle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purchè comportanti un maggior versamento di imposta, sono rispettivamente aumentate o diminuite di un importo pari alla somma del 3 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 3 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo.

3. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale.

4. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

5. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 4 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 57.

Art. 44.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

un minor credito per un ammontare di almeno:

- a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000;
- b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000;
- c) lire 900.000 per gli altri soggetti.

6. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 32, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 5 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del precedente comma 2 moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 32 e la percentuale del 30 per cento. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore al 30 per cento, l'importo determinato ai sensi del comma 2 è dovuto per intero.

Art. 43.

1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora.

Art. 44.

1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 42 e 43 devono essere spedite per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 34, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 5 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 34 e la percentuale del 30 per cento. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore al 30 per cento, l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo è dovuto per intero.

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 44 e 45 devono essere spedite per

(Segue: *Testo del Governo*)

lettera raccomandata tra il 1° e il 31 marzo 1992 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992.

4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta ovvero del minore credito spettante che riconosce per ciascun periodo d'imposta;

c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

6. L'importo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 42, salvo il caso di dichiarazione a credito chiesto a rimborso non ancora eseguito, deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 1992. Se l'ammontare stesso è superiore a lire 3.000.000, può essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1992, la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

2. *Identico.*

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. L'importo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 44, salvo il caso di dichiarazione a credito chiesto a rimborso non ancora eseguito, deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso è superiore a lire 3.000.000, può essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la

(Segue: *Testo del Governo*)

seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 31 settembre 1993.

7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal comma 4.

8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

Art. 45.

1. La definizione di cui agli articoli 37 e 42 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che, se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore si sia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Art. 47.

1. La definizione di cui agli articoli 39 e 44 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore, si sia

(Segue: *Testo del Governo*)

corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquirente o committente si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.

2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonchè gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 37 e 42.

Art. 46.

1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia intervenuta pronunzia, non più impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta corrispondente al 50 per cento del maggiore valore accertato o del maggiore incremento imponibile determinato dall'ufficio del Registro, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte.

2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.

2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonchè gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 39 e 44.

Art. 48.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

comunque non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della metà del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento.

4. Le altre controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1 sono definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

5. Le violazioni commesse fino alla data del 31 marzo 1991, relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non anco-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, la controversia di valutazione potrà essere definita per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi.

5. *Identico.*

6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono

(Segue: Testo del Governo)

ra corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.

6. La definizione di cui ai commi da 1 a 5 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda, in duplice esemplare, in carta semplice all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

8. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del Registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.

7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.

8. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda, in duplice esemplare, in carta semplice all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

9. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.

9. Per le imposte dovute ai sensi dei commi da 1 a 8 non sono dovuti gli interessi di mora.

10. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato.

11. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 53.

12. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi da 1 a 9 non sono dovuti gli interessi di mora.

11. *Identico.*

12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 57.

13. *Identico.*

Art. 49.

1. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella allegata alla presente legge. Gli stessi enti sono altresì esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla tabella. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni è comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.

2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili così definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dall'allegata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento.

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo nè sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.

5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili così definiti devono essere versate nei termini e con la modalità di cui al comma 6 e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate. Al rimborso di tali crediti si provvederà d'ufficio.

6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegati le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli.

7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terrà conto nè degli accertamenti nè delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta così definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, nè all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate.

8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte dell'ente, di copia anche fotostatica della domanda di definizione e della ricevuta o di altro documento dell'Amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione, da parte dell'ufficio, dell'intervenuta definizione.

9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, già differiti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.

10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 47.

1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 36.

2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 48 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 50.

1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II del presente titolo; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38.

2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 52 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza

(Segue: *Testo del Governo*)

riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 29 e 30 ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 42 a 44 nè per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

4. Agli effetti degli articoli 27, 32 e 42 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1° settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicità degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 32, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 33, comma 6, e 44, comma 8, è raddoppiata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 30 e 32 ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 46 nè per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

4. Agli effetti degli articoli 28, 34 e 44 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1° settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicità degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 34, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 35, comma 6, e 46, comma 8, è raddoppiata.

Art. 51.

1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 30 e 39 saranno da computarsi al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 48.

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'Intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 33, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Art. 49.

1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 50.

1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluisco-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione dal competente ufficio tributario relativa alle causali.

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'Intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 35, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Art. 53.

Identico.

Art. 54.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

no le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte.

2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

CAPO IV

SOSTITUTI DI IMPOSTA

Art. 51.

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese.

2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 31 marzo 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

SOSTITUTI DI IMPOSTA

Art. 55.

1. *Identico.*

2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 28.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonchè le istruzioni per la compilazione dei detti modelli.

4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

5. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative sono riscosse mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di luglio 1992 e di marzo 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 3, 4, 5 e 6.

6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 36.

7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 27, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 29 e del comma 1 dell'articolo 47.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative sono riscosse mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di luglio 1992 e di marzo 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 35, commi 3, 4, 5 e 6.

6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 38.

7. *Identico.*

8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 28, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 30 e del comma 1 dell'articolo 50.

(Segue: Testo del Governo)

CAPO V

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
DOGANALI

Art. 52.

1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria.

2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati, suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile.

3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza.

4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalità stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennità di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
DOGANALI

Art. 56.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53.

1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti capi del presente titolo non si applicano:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-*bis*;

b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) alle società nelle cui attività economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-*bis* del codice penale.

2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento può comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili.

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.

Art. 54.

1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 32, comma 2.

TITOLO VII

DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI

Art. 55.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili alle pendenze ed alle situazioni per le quali il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato dichiarazione integrativa secondo le disposizioni del titolo VI.

2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, sia presentata dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della relativa pendenza o situazione. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa, che non comporti definizione automatica, se:

a) la dichiarazione integrativa presentata ai fini delle imposte sui redditi, per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 58.

1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 34, comma 2.

TITOLO VII

DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI

Art. 59.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) la dichiarazione integrativa presentata ai fini delle imposte sui redditi, per il

(Segue: *Testo del Governo*)

periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria con i criteri previsti nell'articolo 32 ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti non si tiene conto dei redditi soggetti a tassazione separata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo di imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni integrative devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nel citato articolo 32;

b) la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 42 e con il rispetto degli importi minimi ivi previsti. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire 2.000.000.

3. Il Presidente della Repubblica è delegato, altresì, a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

4. Il Presidente della Repubblica è delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria con i criteri previsti nell'articolo 34 ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti non si tiene conto dei redditi soggetti a tassazione separata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo di imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni integrative devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nel citato articolo 34;

b) la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 44 e con il rispetto degli importi minimi ivi previsti. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire 2.000.000.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 56.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;

b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, semprechè a tale data fosse pendente il relativo processo penale.

3. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 55 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, e se questa è stata presentata, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data del decreto di amnistia, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 60.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 59 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa e, se questa è stata presentata, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 61.

1. Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI sono iscritte nell'entrata del bilancio dello Stato per una quota di lire 8.000 miliardi; il gettito eccedente tale importo sarà iscritto in bilancio in relazione alle risultanze delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 62.

1. Nel primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del 70 per cento del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 60 per cento a titolo di forfetizzazione della resa per l'anno 1992, del 50 per cento per l'anno 1993 e del 40 per cento per gli anni 1994 e seguenti. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul 70 per cento del corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute».

Art. 63.

1. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonchè quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 64.

1. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria».

Art. 65.

1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di Bolzano e di Trento.

Art. 66.

1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 1992.

Art. 67.

1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquota del 9 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle prestazioni di cui al

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 57.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Art. 68.

1. Il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli amministrativo e tecnici del Ministero delle finanze e di quelli che si rendono tali nei citati ruoli fino al 31 dicembre 1995 sono assegnati, con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari appartenenti ai profili professionali nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati, ai sensi della citata legge n. 301 del 1984, dal medesimo Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69.

1. È istituito un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella città di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco.

Art. 70.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA
(Art. 49, comma 1)

COMUNI E COMUNITÀ MONTANE	
Classi demografiche	Importo annuale (lire)
0 - 999	100.000
1.000 - 4.999	200.000
5.000 - 19.999	400.000
20.000 - 59.999	1.000.000
60.000 - 99.999	2.000.000
100.000 - 499.999	5.000.000
oltre 500.000	10.000.000
PROVINCE	
0 - 399.999	2.500.000
400.000 - 799.999	5.000.000
800.000 - 1.199.999	7.500.000
oltre 1.200.000	10.000.000
REGIONI	
-	10.000.000